

	Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi	
	del Comune di Trento (A.S.I.S.)	
	CONTRATTO DI COMODATO	
	prot. n. di data	
	<i>stipulato, in forma di scrittura privata,</i>	
	TRA	
	Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento	A.S.I.S. Il Presidente Avv. Antonio Divan
	(in sigla e di seguito A.S.I.S.), codice fiscale e partita Iva 01591870223, con sede	
	legale in Trento, frazione Gardolo, Via 4 Novembre, n. 23/4, rappresentata dal	
	legale rappresentante e Presidente, avv. Antonio Divan, nato a Trento il 16 giugno	
	1960, domiciliato per la sua carica presso la sede legale soprarichiamata;	
	E	
	Associazione sportiva dilettantistica (di seguito denominata anche	
	Comodataria), con sede in , Via , n. , partita Iva , rappresentata	
	dal Presidente e Legale rappresentante signor , nato a , il ,	
	residente a , Via , codice fiscale , (eventuale)	
	iscritta al Registro nazionale delle Associazioni e delle Società sportive	Il Presidente
	dilettantistiche tenuto dal CONI al nr.,	
	<i>Congiuntamente e disgiuntamente definite anche e rispettivamente</i>	
	<i>“Parti” o “Parte”</i>	
	PREMESSO CHE	
	1. A.S.I.S. ha in godimento dal Comune di Trento (proprietario) la porzione di	
	immobile marcata nell’allegata planimetria al presente contratto - comunque	
	ben nota alle Parti - ai sensi e per gli effetti del contratto di servizio per la	
	gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento stipulato tra Comune di	
	1	

	Trento e A.S.I.S. (atto rep. Comune di Trento racc. n. 28711, concluso in data	
	29.12.2017);	
	2. ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato contratto di servizio tra Comune di	
	Trento e A.S.I.S., A.S.I.S. ha facoltà di concedere in uso i locali degli impianti	
	sportivi, non destinati allo svolgimento dell'attività sportiva, compatibilmente	
	con il servizio pubblico gestito, prioritariamente ad associazioni sportive che	
	gravitano sull'impianto nonché ad altri soggetti per far fronte a situazioni di	
	emergenza, alle condizioni economiche di utilizzo stabilite da A.S.I.S. nel	
	rispetto dei criteri definiti dal Comune per fattispecie analoghe;	
	3. il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., con verbale di deliberazione del	A.S.I.S. Il Direttore ing- Luciano Travaglia
	2019, ha approvato il "Regolamento per l'assegnazione in comodato di locali di	
	impianti sportivi in gestione A.S.I.S." (di seguito anche più brevemente	
	"Regolamento") conformemente ai criteri definiti dal Comune di Trento per	
	fattispecie analoghe;	
	4. il citato Regolamento, pubblicato sul sito A.S.I.S., costituisce parte integrante	
	del presente Contratto ancorchè non materialmente allegato;	
	5. è stato pubblicato il piano delle assegnazioni ordinarie/straordinarie anno	
	prot. n., sul sito A.S.I.S. http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-	
	trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/ e la porzione di	
	immobile descritta all'art. 1 risulta affidabile in comodato alla suddetta	Il Presidente
	Comodataria, alle condizioni del citato Regolamento e del presente	
	Contratto di comodato;	
	6. viste la quota fissa e variabile di rimborso pubblicata in data prot. n.	
	per la partecipazione alle spese sostenute per la conduzione dell'immobile;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	

Art. 1 (Oggetto)

1. A.S.I.S., come sopra rappresentata, concede all'a.s.d. (Comodataria), che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, il godimento della porzione dell'immobile di proprietà del Comune di Trento denominato " ", contraddistinto dalla p.ed. , p.m. , piano, sito in via a Trento, individuata dagli spazi evidenziati nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La Comodataria dichiara di ricevere la suddetta porzione di immobile in ottimo stato di conservazione. La consegna si intende effettuata con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 (Durata, rinnovo, recesso anticipato)

1. Il presente contratto ha durata di 6 (sei) anni decorrenti dal e scadenti il .

2. Con il consenso di A.S.I.S., il presente contratto potrà essere rinnovato per un triennio oltre il primo sessennio in forma espressa con l'assolvimento degli obblighi fiscali di registrazione e versamento della nuova imposta di registro. Sono esclusi la proroga o il rinnovo taciti o verbali.

3. Il presente contratto e l'eventuale atto di rinnovo potranno cessare anticipatamente per volontà di una delle Parti, salvo il preavviso di 3 (tre) mesi da manifestarsi con raccomandata ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

4. In caso di recesso anticipato da parte di A.S.I.S., la Comodataria non potrà avanzare nessuna richiesta di compenso, indennizzo o risarcimento danni.

5. Alla scadenza del presente contratto ed in ipotesi di recesso anticipato del presente contratto, A.S.I.S. avrà diritto alla restituzione della porzione d'immobile nel termine massimo di tre mesi e la Comodataria dovrà restituire la

	3. Alla Comodataria è fatto divieto di adibire i locali a esercizi pubblici, allo	
	svolgimento di attività di pubblico spettacolo o a attività commerciali,	
	industriali e artigianali di qualsiasi genere, (eventuale) fatto salvo e previa	
	autorizzazione lo spaccio di alimenti e bevande condotto da associazioni	
	sportive o società sportive e rivolto ai propri associati.	
	4. La Comodataria non potrà apportare alla porzione di immobile oggetto del	
	presente contratto modifiche, innovazioni o migliorie. Resta inteso che le	
	eventuali modifiche, innovazioni o migliorie, anche se autorizzate, non daranno	
	diritto alla corresponsione di indennità o rimborso alcuno alla Comodataria da	
	parte di A.S.I.S. né nel corso né al termine del contratto.	
	5. A.S.I.S. non assume nessun obbligo e responsabilità in relazione all'attività	
	della Comodataria; ogni autorizzazione necessaria per l'attività posta in essere	
	dalla Comodataria è a cura e spese della Comodataria.	
	6. L'utilizzo della porzione di immobile da parte della Comodataria deve avvenire	
	secondo le modalità previsto nel "Regolamento per l'assegnazione in comodato	
	di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S.", nonché di eventuali modalità	
	di accesso e uso definite da A.S.I.S. in corso di contratto e comunicate alla	
	Comodataria mediante corrispondenza.	
	7. La Comodataria si impegna a verificare che coloro che usufruiscono dei locali	
	dati in comodato rispettino la segnaletica presente sull'impianto e che non	
	accedano ad altre aree dell'immobile, salvo il percorso necessario per giungere	
	agli spazi oggetto del presente contratto. A.S.I.S. si riserva la facoltà di imporre	
	unilateralmente ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in merito	
	all'uso dell'immobile.	
	Art. 5 (Obbligazioni della Comodataria)	
	5	

	1. La Comodataria è custode e responsabile dei beni anche propri depositati nei	
	locali dati in comodato. In caso di deposito di beni mobili, la Comodataria	
	dovrà riferirsi all'Ufficio tecnico sicurezza di A.S.I.S. per la verifica rispetto	
	all'idoneità degli stessi con il carico incendio ammesso nell'edificio e la	
	destinazione d'uso dei locali del medesimo. La richiesta di verifica all'Ufficio	
	competente di A.S.I.S. e l'esito della verifica dovranno essere espressi in idonea	
	comunicazione scritta.	
	2. La Comodataria rinuncia a rivalersi su A.S.I.S. e sul Comune di Trento per i	
	danni ai beni mobili di sua proprietà o di proprietà di terzi depositati nei locali	
	oggetto del presente contratto.	
	Art. 6 (Spettanza spese manutenzione ordinaria e straordinaria)	
	1. Le spese per la manutenzione ordinaria della porzione di immobile, nonché	
	quelle relative alla sua gestione ed ogni onere per servirsi del bene (quali a	
	titolo di esempio imbiancatura, riparazioni a infissi, porte e rubinetterie, utenza	
	telefonica, pulizia e smaltimento rifiuti), (eventuale)eccezione fatta solo per la	
	fornitura delle utenze di energia elettrica, gas metano ed acqua calda/fredda,	
	saranno sostenute dalla Comodataria, senza diritto ad alcun rimborso da parte di	
	A.S.I.S..	
	2. La manutenzione straordinaria e migliorativa della porzione di immobile è a	
	carico di A.S.I.S.. E' cura della Comodataria comunicare ad A.S.I.S. la	
	necessità di manutenzione straordinaria e migliorativa della porzione di	
	immobile oggetto del presente contratto e garantire ad A.S.I.S. l'accesso ai	
	locali in comodato al fine di consentire le verifiche agli impianti e al sistema	
	antincendio, nonché le eventuali manutenzioni straordinarie e comunque per	
	consentire tutti i controlli ritenuti opportuni o necessari.	
	6	

	Art. 7 (Risoluzione)	
	1. In caso di:	
	grave inottemperanza agli obblighi previsti dal presente contratto e dall'art.	
	8 del Regolamento;	
	mancato rispetto della destinazione d'uso dei locali nonché mancato	
	obbligo di custodia e di conservazione indicati all'art. 4 del presente	
	contratto,	
	violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 2 dell'articolo 6	
	del Regolamento,	
	A.S.I.S. ha diritto di procedere all'immediata risoluzione di diritto del contratto,	
	unicamente comunicando alla Comodataria la propria decisione, senza ulteriori	
	avvisi formalità o eccezione alcuna, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, senza	
	con ciò rinunciare al diritto al risarcimento dei danni.	
	2. In caso di risoluzione, la Comodataria non potrà avanzare nessuna richiesta di	
	compenso, indennizzo o risarcimento danni.	
	3. In ipotesi di risoluzione del presente contratto, A.S.I.S. avrà diritto alla	
	restituzione della porzione d'immobile entro il termine massimo di tre mesi e la	
	Comodataria dovrà restituire la porzione di immobile oggetto del presente	
	contratto nello stesso stato di conservazione, salvo il normale deperimento	
	d'uso.	
	Art. 8 (Responsabilità)	
	1. La Comodataria dovrà costantemente avere cura di non creare danni o	
	pregiudizi alla proprietà del Comune di Trento, all'attività del gestore A.S.I.S. e	
	all'attività di terzi e utenti presenti nell'edificio.	

	2. La Comodataria è responsabile di tutti i danni a persone, cose o animali che	
	possono derivare a terzi, a utenti, al proprietario Comune di Trento e ad A.S.I.S.	
	in dipendenza del presente contratto di comodato e della attività svolta nei	
	locali dati in comodato con il presente contratto e nelle aree di transito.	
	Art. 9 (Modifiche al contratto)	
	1. Qualunque modifica al presente contratto di comodato non può avere luogo, e	
	non può essere provata, se non mediante atto scritto.	
	Art. 10 (Spettanza oneri fiscali e spese)	
	2. Il presente contratto di comodato di bene immobile è soggetto all'imposta di	
	registro in misura fissa secondo la Tariffa I, parte prima, art. 5, comma 4, del	
	D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, con	
	registrazione da effettuarsi in termine fisso (venti giorni dalla data di stipula ai	
	sensi dell'art. 13, comma 1, del citato D.P.R. 131/1986).	
	3. L'imposta di registro e l'imposta di bollo, ove dovuta, sono a carico della	
	Comodataria.	
	4. Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico della Comodataria.	
	Art. 11 (Autorizzazione al trattamento dei dati)	
	1. Ciascuna Parte autorizza l'altra a trattare e comunicare a terzi e a pubblicare sul	
	sito A.S.I.S., in relazione agli adempimenti di legge e del presente contratto, i	
	propri dati - eventualmente anche personali - nel rispetto delle disposizioni del	
	D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.	
	Art. 12 (Foro competente)	
	1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, all'interpretazione e	
	all'applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro	
	di Trento.	
	8	

	Art. 13 (Domicilio legale)	
	1. Per ogni effetto del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso la	
	propria sede. Qualsiasi modifica alla sede, per essere ritenuta valida ai fini del	
	presente contratto, dovrà essere comunicata all'altra Parte con lettera	
	raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e avrà efficacia dalla data	
	dell'effettivo ricevimento della comunicazione.	
	Art. 14 (Disciplina applicabile)	
	1. Per quanto non espressamente dichiarato nel presente contratto le Parti fanno	
	richiamo al Regolamento per l'assegnazione in comodato di locali di impianti	
	sportivi in gestione A.S.I.S. e alle norme del Codice civile sul comodato	
	(articoli da 1803 a 1812).	
	Trento, 2020	
	Redatto in due esemplari. Letto, approvato e sottoscritto.	
	La Comodataria	
	A.S.I.S.	
	Il Presidente Il Presidente	
	avv. Antonio Divan	
	Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti approvano specificatamente le	
	clausole inserite nei seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	
	La Comodataria	
	A.S.I.S.	
	Il Presidente Il Presidente	
	avv. Antonio Divan	
	Allegato: planimetria.	
	9	